




Jurisdiction



Storia e prospettive della Giustizia

N. 4-2023 - VITA GIUDIZIARIA 3

ISSN 2724-2161

Francesco Mastroberti

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA
ASPETTI STORICI E NOTE
SULLA 'RIFORMA CARTABIA'

Editoriale Scientifica

Francesco Mastroberti

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA:
ASPETTI STORICI E NOTE SULLA 'RIFORMA CARTABIA'¹

Di giustizia riparativa o *restorative justice* si è cominciato a parlare a partire dagli anni settanta nel Novecento, soprattutto negli Stati Uniti, come di un “nuovo approccio alla giustizia penale” non più fondato sui paradigmi della vendetta e del castigo, ma su quello della riparazione attraverso la soddisfazione della vittima ottenuta con una attività di mediazione: una *giustizia senza spada*, come recita il bel titolo del libro di Grazia Mennozzi², oppure di una giustizia che volge il suo sguardo verso Caino cercando di recuperarlo e di sanare il conflitto innescato dal reato³. L'espressione *restorative justice* è stata coniata da Albert Eglash in un articolo scritto nel 1977 che seguiva di qualche anno la vicenda giudiziaria Kitchener nell'Ontario nella quale due soggetti condannati per danneggiamento si sottoposero volontariamente ad un programma di riconciliazione con le vittime; i buoni risultati ottenuti catturarono l'attenzione del mondo scientifico e avviarono sperimentazioni sempre più intense⁴. Negli anni Novanta il concetto assunse una grande importanza grazie agli studi di Zehr, che può considerarsi il padre della giustizia riparativa e del quale traduco la sintetica ed efficace definizione: «La giustizia riparativa può essere vista come un modello di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo»⁵. Già negli anni Novanta circolavano schemi che accanto ai modelli retributivo e rieducativo rappresentavano il modello

¹ Testo della relazione tenuta il 24 febbraio 2023 presso il Dipartimento Cultura e Servizi dell'Università degli Studi di Messina nell'ambito del seminario: *Giustizia riparativa: un nuovo volto della tutela penale?*.

² G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè, Milano 2003.

³ C. MAZZUCATO, *Dalla parte di Caino. Per una giustizia riparativa*, Cooperativa Achille Grandi, Bergamo 2018.

⁴ Cfr. M. BOUCHARD, *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, in *Questione Giustizia*, n. 2 (2015), pp. 66-77.

⁵ H. ZEHR, *Changing Lenses. A New Focus on Crime and Justice*, Herald Press, Scottdale, 1990, p. 181.

riparativo con tutti i suoi caratteri⁶. Questo modello incontrò l'attenzione di criminologi, di sociologi e di antropologi i quali scandagliarono le antiche tradizioni di popolazioni africane e nord-americane riscontrando pratiche efficienti di *restorative justice*. In Italia l'interesse, negli ultimi venti anni, è stato crescente ed ha coinvolto a poco a poco i giuristi, non solo penalisti, e il mondo delle professioni⁷. Appare evidente che tutto questo movimento si collega alla crisi dello Stato, della legge e dei codici ma anche, in modo forse più stringente, della crisi del sistema carcerario, in Italia sotto gli occhi di tutti. In ogni caso la giustizia riparativa è stata adottata come modello prospettico di giustizia penale a livello europeo con la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(99) 19 del Comitato dei ministri degli stati membri concernente la mediazione in materia penale (15 settembre 1999).

La giustizia riparativa trova una sua regolamentazione nel nostro ordinamento con il decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n. 150: l'entrata in vigore prevista inizialmente per il 30 dicembre 2022 è stata prorogata al 30 giugno 2023. Ai sensi dell'art. 42 del d.lgs., comma 1, punto a) si intende per giustizia riparativa:

Ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore.

⁶ Cfr. BOUCHARD, *Breve storia*, cit., p. 69, dove riporta un comodo schema che mette a raffronto *modello retributivo*, *modello riabilitativo* e *modello riparativo*.

⁷ Una impennata si è avuta, in Italia, a partire dal 2015, quando l'articolo di Gustavo ZAGREBELSKY, *Che cosa si può fare per abolire il carcere* (*La Repubblica*, 23 gennaio 2015) ha indicato la prospettiva della giustizia riparativa come una possibile soluzione al problema del sovraffollamento carcerario. Ecco una bibliografia essenziale: A. GARAPON, F. GROS, T. PECH, *Et ce sera justice. Punir en démocratie*, Ed. Odile Jacob, Parigi 2001; MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit.; EA., *Giustizia riparativa*, estratto da *Enciclopedia del diritto*, Annali X – 2017, pp. 465-486; F. REGGIO, *Giustizia Dialogica. Luce e ombre della Restorative Justice*, Franco Angeli, Milano 2010; P. MASSARO, *Dalla punizione alla riparazione: la promessa della restorative justice*, Franco Angeli, Milano 2012; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa: mediazione e riparazione in materia penale*, Editoriale scientifica, Napoli 2017; MAZZUCATO, *Dalla parte di Caino*, cit.; P. PATRIZI, *La giustizia riparativa: psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Carocci, Roma 2019; G. MANNOZZI, R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, Franco Angeli, Milano 2022; G. INSOLERA, *Sulla giustizia riparativa*, Editoriale Scientifica, Napoli 2023; G. DI TOMMASO, *La giustizia riparativa dagli albori alla Riforma Carabia*, Franco Angeli, Milano 2023.

L'art. 43 comma 2 specifica che:

I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità.

Le domande intorno a questo nuovo istituto sono molte: prima di tutto se si tratti di una importante riforma del sistema penale, in grado di modificarne i caratteri, o se invece rappresenti solo un innesto sperimentale i cui esiti siano ancora tutti da verificare e da gestire nel futuro. Tra le domande vi è sicuramente quella relativa al grado di novità rispetto al nostro diritto penale, ovvero se la giustizia riparativa rappresenti un corpo estraneo e fino a che punto.

È un quesito che chiama in causa gli storici del diritto che potrebbero collaborare ad individuare forme di giustizia riparativa in linea con la nostra tradizione, atteso che la formula *restorative justice* resta tuttora molto vaga e nei diversi contesti nazionali è stata declinata in modalità molto diverse tra loro. Ovviamente possono essere fuorvianti (benché sempre possibili e affascinanti) le ricerche che vogliono a tutti i costi individuare precedenti in antichi istituti: si tratta di una sorta di difesa in chiave storicistica, sempre presente di fronte ad innovazioni "di importazione", della cultura autoctona sulla base dell'idea che, in fondo, *nihil novi sub sole*. Ma questo discorso non può essere spinto fino in fondo al punto di rinnegare ogni collegamento col passato: l'importante, come sempre, è contestualizzare.

Mario Sbriccoli, uno dei pionieri della storia del diritto penale, offre interessanti spunti di riflessione. In esordio al suo breve saggio *Giustizia criminale*, affermava che «la storia del 'penale' può essere pensata come la storia di una lunga fuoriuscita dalla vendetta»⁸: la storia del penale sarebbe dunque una lenta proiezione verso forme compositive in grado di affrancare la società dalla massima *occhio per occhio, dente per dente* e, in questa prospettiva, la giustizia riparativa rappresenterebbe un approdo decisivo in termini di civiltà. Accanto a questo senso, Sbriccoli ne individuava un altro consistente nell'altrettanto lenta costruzione di un apparato di garanzie disposte intorno all'accusato e ai suoi diritti. In un ideale grafico queste due linee non hanno avuto un andamento costante nel senso di un continuo

⁸ M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, Giuffrè, Milano 2009, T. I, p. 3.

progresso verso l'incivilimento: la storia ha conosciuto momenti di accelerazione e momenti di arresto, come anche momenti di regressione sotto entrambi i profili.

Il processo di allontanamento del penale dalla vendetta ha conosciuto un momento importante nel basso medioevo, grazie agli statuti delle città dell'Italia centro-settentrionale nei quali affiora il concetto di *riparazione* non tanto e non solo nei confronti della parte lesa o dei suoi aventi causa ma anche della *comunità* di riferimento. È quanto di più vicino alla *giustizia riparativa*:

L'idea che il delitto è in primo luogo un'offesa (*iniuria*), che importa ripararlo più che punirlo, che la riparazione consiste nella soddisfazione e che la soddisfazione deve passare per una trattativa, sta saldamente installata nella cultura di quelle prime comunità cittadine e condiziona in modo che deve ritenersi *costitutivo* la loro concezione della giustizia. Una concezione che orienta la giustizia sull'*appartenenza* e sulla *protezione*, 'riservandola' ai membri della comunità, soggetti riconoscibili, e in quanto tali garantiti. I cittadini, fossero pure gli ultimi per condizioni e rango, godono di una forma di tutela o 'salvaguardia' che fa della giustizia (negoziata) comunitaria un affare di consociati e che opera, per così dire, in *basso*. Essa esclude i forestieri, i vagabondi, i *sans aveu*, e tutti quelli che, pur membri della comunità, se ne sono separati per essersi messi contro di essa (banditi, *latrones*, incendiari, delinquenti abituali, *inner foes*, ma anche *disturbers* ritenuti incorreggibili o devianti avvertiti come pericolosi): costoro sono *intractabiles*, e perciò sottoposti a sommarie procedure pubbliche, sovente espeditive, finalizzate alla pena e dettate da spirito eliminativo⁹.

Questo particolare momento del diritto penale, poté realizzarsi grazie alla esplosione delle autonomie cittadine, cosa che non si ebbe nel Mezzogiorno dove l'unificazione normanna portò ad una rivendicazione del potere punitivo da parte del Sovrano con una predisposizione di pene severe per i reati, come può riscontrarsi nel *Liber Augustalis* di Federico II di Svevia. Ma anche nell'Italia centro-settentrionale lo scenario è destinato a mutare in questo senso per l'affermazione di forme di governo accentrate e il graduale passaggio al regime podestarile prima e poi al regime signorile. Non dimentichiamo che fino al XV secolo il sistema inquisitorio fu eccezionale rispetto al

⁹ Ivi, p. 5.

processo accusatorio che ancora si richiamava allo schema del processo romano. Poi il rapporto si ribaltò e il modello inquisitorio, almeno sul piano pratico, diventò prevalente. Si affermò la *giustizia egemonica di apparato* che si incardinava – secondo quanto afferma Sbriccoli – su quattro presupposti tecnici: la legge, l'azione, la prova, la pena: «i giuristi li compongono nelle *Practicae*, realizzando un intricato ma ingegnoso *sistema*, utile per i giudici e produttivo, nel tempo, di un diritto penale nuovo»¹⁰.

È chiaro che tutto il diritto penale fino alla fine del Settecento appare impostato sul dogma della colpa e sull'idea di una giustizia retributiva. Tuttavia quel mondo, imbevuto di dottrina e pratica cristiana, funzionava secondo lo schema regola / eccezione per il quale i principi potevano essere derogati in virtù di una serie di casi particolari. Così Tommaso Briganti, uno dei principali esponenti dell'Illuminismo penale napoletano, nella sua *Pratica criminale* si scagliava contro la prassi delle transazioni e delle composizioni in uso soprattutto nelle corti baronali definendo per bene il principio ordinante tutto il sistema penale:

Colui, che con penetrazione di mente il punto consideri, riconoscerà ben chiaramente, che non sono gli averi, e le sostanze del reo, che hanno delinquito, ma bensì il reo, e la sua persona; e castigando gli averi del reo; e non il reo, con sovversione di tutte le leggi si punisce colui, che non ha delinquito, e lasciarsi impunito il reo, a cui spettava la pena¹¹.

Il diritto penale esisteva per la punizione del reo secondo una logica retributiva poiché egli aveva intenzionalmente o colpevolmente commesso il reato in danno del reo o della società. Questo però non aveva impedito alla dottrina di individuare i casi e i limiti della giustizia compositiva fondata sulla riconciliazione e sulla corresponsione di somme di denaro. Lo stesso Briganti nella sua *Pratica* si dedicava lungamente alla disciplina del fenomeno. Si tratta del famoso divario tra *teoria* e *prassi* che era tipico del mondo giuridico e giudiziario d'antico regime.

Questo divario ci conduce su una strada particolare che incrocia l'antropologia e la sociologia e che potrebbe dare risultati interessanti

¹⁰ Ivi, p. 9.

¹¹ T. BRIGANTI, *Pratica criminale delle corti regie e baronali del Regno di Napoli*, Mazzola-Vocola, Napoli 1770, p. 222.

sotto il profilo della ricerca delle radici storiche della giustizia riparativa. Proviamo infatti a cambiare completamente parametro, ossia ad abbandonare il cosiddetto *diritto dotto* e ad approcciare il *diritto tradizionale*, il *diritto altro*, il *diritto muto*, ossia quello non espresso da leggi, giurisprudenza e dottrina, ma praticato e percepito come obbligo dalla comunità. Di questo diritto la storiografia giuridica poco si è occupata. Di recente Marco Cavina ha segnalato la sua importanza e la necessità di scandagliarlo per comprendere nella sua interezza e complessità la dimensione giuridica di un determinato tempo storico:

Schematicamente potremmo osservare che cultura alta/esperienza giuridica dotta e cultura bassa/esperienza giuridica tradizionale solitamente coesistono, ma che in una società l'esperienza del diritto dotto può anche mancare senza che con ciò manchi il diritto, salvo sostenere che possa sussistere – e non lo condivido – una *societas sine iure*. Per lo storico sembra, dunque, quantomai opportuno accogliere una accezione larga di “orma”, forse quella – esposta nelle pagine non solo di Rodolfo Sacco – strutturata in tre semplici elementi: la percezione dell'esistenza dell'obbligo o del divieto da parte della società – o comunità o segmento sociale – di riferimento; la possibilità della scelta di adempiervi o meno da parte del soggetto utente; la reazione sociale, comunitaria o statale, in caso di devianza¹².

La sensazione è che proprio in questa direzione – quasi del tutto inesplorata – bisogna incamminarsi per una ricerca storica sulla giustizia riparativa.

Altro settore di interesse è dato dal diritto canonico che rappresenta un “luogo” fondamentale di indagine perché in esso si trovano ben radicati tutti gli elementi della giustizia riparativa, ossia la comunità, la riparazione e il perdono¹⁴. Illuminante da questo punto di vista è il *Tractatus de poenitentia* che troviamo all'interno del *Decretum Gratiani* (seconda parte, causa XXXIII) e così pure i *penitenziali*. Anche una delle massime pene del diritto canonico, la *scomunica*, poteva essere soggetta a riparazione attraverso mediazione, penitenza e perdono. Non stupisce quindi la lettera del canone 1341 del *Corpus iuris canonici*

¹² M. CAVINA, *Qualche osservazione intorno al metodo (fra Post, Patetta, Mazzarella, Bloch, Ginzburg e Sacco)*, in Aa.Vv., *Diritto tradizionale. Itinerari di ricerca fra diritto, storia e antropologia*, cur. M. CAVINA, il Mulino, Bologna 2023, p. 10.

¹⁴ Su questi aspetti cfr. M. RONDINO, *Giustizia riparativa e mediazione nel diritto penale canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2012.

ci, introdotto da Papa Francesco con il nuovo Libro VI del Codice di Diritto Canonico promulgato dalla costituzione apostolica *Pascite gregem Dei* del 23 maggio 2021:

Can. 1341 - L'Ordinario deve avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene quando abbia constatato che né per vie dettate dalla sollecitudine pastorale, soprattutto con la correzione fraterna, né con l'ammonizione né con la riprensione, è possibile ottenere sufficientemente il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo, la riparazione dello scandalo.

Questo modo di intendere il diritto penale assume che l'uomo non sia solo corpo, sul quale si deve esercitare la pena, ma abbia una coscienza, se si vuole un'anima, che può essere recuperata: questo concetto caratterizzerà la svolta penalistica tra antico e nuovo regime. La descrive bene Michel Foucault in *Sorvegliare e punire*:

L'attenuarsi della severità penale nel corso degli ultimi secoli è fenomeno ben noto agli storici del diritto. Ma, a lungo, è stato considerato in maniera globale, come un fenomeno quantitativo; meno crudeltà, meno sofferenza, maggior dolcezza, maggior rispetto, maggiore «umanità». In effetti queste modificazioni sono accompagnate da uno spostamento nell'oggetto stesso dell'operazione punitiva. Diminuzione d'intensità? Forse. Sicuramente, un cambiamento di obiettivo. Se non è più al corpo che si rivolge la pena nelle sue forme più severe, su che cosa allora si stabilisce la sua presa? La risposta dei teorici – quelli che aprono, verso il 1760, un periodo non ancora chiuso – è semplice, quasi evidente, sembra scritta nella domanda stessa. Non è più il corpo, è l'anima. Alla espiazione che strazia il corpo, deve succedere un castigo che agisca in profondità sul cuore, il pensiero, la volontà, la disponibilità. Una volta per tutte, Mably ha formulato il principio: «Che il castigo, se così posso dire, colpisca l'anima, non il corpo»¹⁵.

La direzione della pena sull'*anima* apriva la strada maestra verso una giustizia rieducativa e riabilitativa e anche un sentiero, a lungo inesplorato, verso la giustizia riparativa. L'attenzione del diritto penale si spostava verso il reo del quale si indagavano le ragioni del delinquere e al quale la pena doveva essere orientata per ottenere la sua riabilitazione. In questo contesto emergono, nella seconda metà dell'Ottocento le

¹⁵ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino 2014, p. 19.

teorie frenologiche, antropologiche e criminologiche sulla delinquenza che influenzeranno la scuola positiva del diritto penale, i cui maggiori esponenti inizieranno a rivalutare la *riparazione del danno* in funzione della riabilitazione del reo. Così Enrico Ferri in *Sociologia criminale*:

Ad ogni delitto che si commette, il problema penale non deve più consistere nel fissare una dose fissa di pena, che si creda proporzionata alla colpa del delinquente, ma deve ridursi invece a decidere se, per le condizioni oggettive dell'atto (diritto violato e danno recato) e per le condizioni soggettive dell'agente (categoria antropologica) sia necessaria la segregazione dell'individuo dall'ambiente sociale, per sempre o per un tempo più o meno lungo secondo che il condannato si mostri riadatto oppur no all'ambiente sociale; oppure se non debba bastare invece una rigorosa riparazione del danno recato¹⁶.

Di ogni delinquente adunque, per il quale l'atto compiuto e le condizioni personali dimostrino non sufficiente sanzione sociale la riparazione del danno, il giudice dovrà soltanto decretare, nella sentenza di condanna, la segregazione a tempo indeterminato o nel manicomio criminale o nello stabilimento degli incorreggibili o negli stabilimenti (colonie agricole e carceri) per i delinquenti d'occasione, adulti e minorenni¹⁷.

Oltre però la dimensione riabilitativa e rieducativa (accolta nella nostra costituzione all'art. 27, comma 3) il nostro ordinamento non è andato. In Italia come nei paesi di *Civil law* si sconta un problema di sistema. Il modello *legicentrico* impostato sulla codificazione e sul principio di legalità ha sempre bloccato ogni possibilità di introdurre sistemi penalistici flessibili. È chiaro che il modello riparativo ha attecchito invece in sistemi come quelli di *Common law* dove la giurisprudenza gioca un ruolo centrale per la latitudine con la quale può gestire i casi concreti. Nel dibattito tra gli illuministi del Settecento si percepisce una sorta di ossessione per la legalità non solo nella configurazione del reato ma anche nella commisurazione della pena e ciò per non conferire arbitrio al giudice. Le pene dovevano essere tutte legali ed elencate specificamente all'inizio dei codici penali e la discrezionalità del giudice nel commisurare la pena veniva riconosciuta, in relazione alla gravità del reato, nei limiti del massimo e del minimo edittale previsti dalla legge. Una possibilità in più al giudice fu riconosciuta con le at-

¹⁶ E. FERRI, *Sociologia criminale*, Fratelli Bocca, Torino 1892, p. 684.

¹⁷ Ivi, p. 693.

tenuanti generiche introdotte dal codice Zanardelli, poi eliminate dal codice Rocco, quindi reintrodotte nell'ordinamento nel 1944. Anche le misure alternative alla detenzione, dal 1975 presenti nel nostro ordinamento, non sfuggono alla rigida impostazione legalistica.

Per questo si è fatta una certa fatica in Italia nel rincorrere i paesi anglosassoni sul terreno della giustizia riparativa e gli interventi che ad essa si sono ispirati, peraltro non accompagnati da un adeguato sostegno finanziario oltre a non essere sorretti da una prospettiva di tutela delle vittime, hanno prodotto scarsi risultati. Come l'art. 35 del decreto legislativo n. 374 del 2000, relativo alle competenze penali del giudice di pace, che ha previsto l'estinzione del reato per condotte riparative. Oppure la legge del 28 aprile 2014 n. 67 che ha introdotto l'istituto della *messa alla prova dell'imputato*:

Art. 3 comma 1. Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La *riforma Cartabia* testimonia una volontà forte di imprimere una svolta e di offrire una normativa quadro della giustizia riparativa. Una svolta, però, ben circoscritta dai limiti che il nostro ordinamento può consentire come emerge dalla lettura di due significativi articoli della riforma:

Art. 56. Disciplina degli esiti riparativi

1. Quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo può essere simbolico o materiale.

2. L'esito simbolico può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi.

3. L'esito materiale può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori.

4. È garantita alle parti l'assistenza dei mediatori per l'esecuzione degli accordi relativi all'esito simbolico.

5. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale.

Art. 58. Valutazione dell'esito del programma di giustizia riparativa

1. L'autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all'articolo 133 del codice penale, l'eventuale esito riparativo.

2. In ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.

È evidente che la giustizia riparativa non viene ad impattare sul sistema penalistico in modo traumatico ma cerca di integrarsi con esso: la mediazione e il programma riparativo – che può avere esiti simbolici (come la richiesta di scuse e il perdono da parte della persona offesa) oppure materiali, come la restituzione, il risarcimento etc. – non sostituiscono la pena ma incidono sul *quantum* di essa, secondo i dettami dell'art. 133 del codice penale. In buona sostanza l'esito positivo del programma di giustizia riparativa contribuisce a rendere meno grave il reato con tutte le conseguenze che ciò può comportare sul piano processuale. In verità non si evidenziano grossi cambiamenti sul piano della concezione della pena: la giustizia riparativa corre parallela rispetto al sistema penale come uno strumento per risolvere il conflitto tra le parti ma non quello tra il trasgressore e lo Stato che si riserva pienamente tutti gli strumenti punitivi di cui dispone. Insomma, non vi è molta differenza con il modello riabilitativo: lì il giudice si avvale di perizie medico-legali, qui di una relazione del mediatore ma resta il signore assoluto del momento punitivo che esercita in ossequio alla legge. L'impressione è che una vera riforma nel senso della *giustizia riparativa* potrà attuarsi solo nel quadro di un nuovo codice penale impostato su basi filosofiche e teoriche completamente diverse da quelle del codice Rocco.